

LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI Presidente

Dott.ssa Angela PRIA Consigliere

Dott. Alessandro BENIGNI Primo Referendario (relatore)

Dott. Francesco BELSANTI Primo Referendario

Dott. Donato CENTRONE Referendario

Dott. Claudio GUERRINI Referendario

nell' adunanza del 14 aprile 2014 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- Vista la lett. prot. n. 32 del 28 marzo 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 24 marzo 2014 dal Comune di Savona, ai sensi dell'art. 7₈ L. 5 giugno 2003, n. 131;
- Vista l'ordinanza presidenziale n. 30_/2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 24 marzo 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 32 del 28 marzo 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria, il Sindaco del Comune di Savona ha inviato al Consiglio delle Autonomie

Locali una richiesta di parere inerente alla corretta interpretazione dell'art. 1₅₅₇ l. 27.12.2006 n. 296.

In particolare si chiede di sapere se siano da inserire nel calcolo per la determinazione della riduzione della spesa per il personale, richiesta dalla disposizione sopra menzionata, gli oneri derivanti da contratti o convenzioni il cui costo viene finanziato interamente dall'INPS, nell'ambito del progetto "Home care premium 2014" senza alcun coinvolgimento economico ed aggravio per il bilancio del Comune.

L'interpretazione proposta dal Comune è nel senso di non conteggiare la relativa spesa sulla base dei seguenti riferimenti relativi a varie fattispecie riguardanti i limiti di spesa per il personale:

- parere 24.09.2012 n. 37901 con cui la Presidenza del Consiglio Dipartimento Funzione Pubblica ha specificato che devono essere escluse dalle spese da computare gli oneri derivanti da contratti o convenzioni il cui costo viene finanziato da fondi europei o privati;
- parere C.d.C. Sez. riun. 7.02.2011 n. 7 che, con riferimento ai tetti di spesa previsti all'art. 6₇ L. 30.07.2010 n. 122, ha stabilito che <<[devono] escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati>>;
- la deliberazione 2.03.2012 n. 9 di questa Sezione regionale di controllo che ha ribadito l'assoluta irrilevanza delle << fattispecie che non comportino alcun coinvolgimento economico del Comune>>.

Ad avviso del Comune richiedente, la circostanza che il costo dell'assunzione temporanea dell'unità di personale è finanziata da altro ente pubblico senza sostenere alcun coinvolgimento economico ed aggravio di bilancio giustificherebbe l'esclusione del medesimo anche dalle spese di personale soggette alla riduzione richiesta dall'art. 1_{557} l. 296/2006.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7₈ L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative relative alla riduzione delle spese di personale.

2. La questione di merito. La giurisprudenza di controllo

Oltre alle fonti esaurientemente descritte dal Comune di Savona nella sua richiesta di parere, devono aggiungersi, per fornire la completezza del quadro, C.d.C. Sez. contr. Toscana 11.02.2010 n. 8, C.d.C. Sez. contr. Lazio 10.04.2012 n. 23, C.d.C. Sez. contr. Emilia Romagna 24.09.2012 n. 371 le quali, su quesiti sostanzialmente analoghi, hanno espressamente affermato che l'obiettivo del contenimento di spesa del personale, tenacemente perseguito dal Legislatore proprio a partire dalla I. 296/2006, non ha valore assoluto, nel senso di assicurare una riduzione della spesa pubblica unitariamente considerata, ma, più semplicemente quella di assicurare un concorso degli enti locali al raggiungimento di tale obiettivo, considerato nel suo importo complessivo. In tale ottica il limite di spesa è stato riferito <<solo alle spese finanziate con entrate in libera disponibilità dell'Ente e non alle spese finanziate da risorse provenienti da enti terzi e astrette da un vincolo di destinazione>> (così, espressamente, C.d.C. Sez. contr. Lazio 23/2012) che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell'Ente non devono essere ricompresi nel computo delle spese di personale da assoggettare ai limiti di contenimento. Appare peraltro opportuno osservare come il parere della Sezione di controllo della Toscana si riferisse anche a contributi statali e regionali relativi al personale dipendente assunto a tempo

determinato (quindi in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente parere)
dalla Provincia di Massa Carrara.

In posizione peculiarmente diversa, ma del tutto isolata, C.d.C. Sez. contr. Lombardia 3.07.2013 n. 281 la quale ha ritenuto che nelle componenti escluse non possano rientrare finanziamenti o contributi provenienti da altri enti pubblici ma solo quelli totalmente provenienti da finanziamenti comunitari o privati.

3. <u>La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta</u>

Il Comune di Savona chiede di conoscere se nel complessivo ambito applicativo dell'art. $\mathbf{1}_{557}$ I. cit. debbano rientrare le spese di personale finanziate totalmente da contributi nazionali.

Questa Sezione ha già più volte affrontato il problema del computo di spese di personale finanziate con proventi esterni all'ente in sede di esame delle varie previsioni di tetti inserite all'interno delle varie manovre finanziarie succedutesi in questi ultimi anni (C.d.C. Sez. contr. Liguria 21.02.2011 n. 9, con specifico riferimento all'art. 6₈ d.l. 31.05.2010 n. 78; C.d.C. Sez. contr. Liguria 2.03.2012 n. 9, con specifico riferimento all'art. 9₂₈ d.l. n. 78/2010 cit.) sottolineando come siano del tutto estranee quelle fattispecie che non comportino alcun coinvolgimento economico del Comune, a prescindere dalla natura pubblica o privata degli enti finanziatori, dovendosi logicamente riferire l'obbligo di risparmio e di contenimento delle spese all'ente direttamente interessato.

Tale impostazione è esattamente conforme a quella proposta dalle Sezioni Riunite le quali affermano espressamente che i vari limiti di spesa previste da varie disposizioni normative hanno la peculiare funzione di conseguire dei risparmi sul bilancio del singolo ente e non quella <<di>ridurre tout court , le spese connesse a suddette prestazioni, a prescindere dall'impatto sul bilancio dell'ente>>, specificando conseguentemente che non rientrano in tali limiti <gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati>>.

Pertanto non si può non ribadire che i limiti di spesa di personale, unitariamente intesi a prescindere dalla diversificata fonte primaria in cui i medesimi si trovano a risiedere, la cui finalità è solamente quella di fare contribuire anche gli enti locali allo sforzo di risanamento della finanza pubblica, non si riferiscono alle spese finanziate da risorse provenienti da altri enti e caratterizzate da un vincolo ancorché generico di destinazione.

Pertanto la Sezione, confermando il suo costante orientamento in materia, conclude nel senso di ritenere che nel calcolo della spesa per il personale a tempo determinato, anche ai fini della verifica del rispetto del limite fissato dall'art. 1_{557} l. 296/2006, non debbano rientrare gli importi derivanti da contratti di assunzione il cui costo sia finanziato interamente da fondi europei o da altri enti pubblici o privati.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Savona.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 14 aprile 2014

Il Magistrato estensore

Il Presidente

(Alessandro Benigni)

(Ennio Colasanti)

Depositata il 15 aprile 2014

Per Il Preposto alla Segreteria (Claudio Di Marino)